



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 23/05/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3673/2018 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,

TRA

ROSARIO BALLY nato a BOSCOREALE il 15/11/1951 elett.te dom.to in VIA GIOVANNI DELLA ROCCA N. 120 BOSCOREALE presso lo studio dell'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Aldo Tagliente con il quale è elett.te dom.to c/o l'Avvocatura Distrettuale di Venezia, Dorsoduro, 3500/D

RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al giudice di condannare l'Inps al pagamento dell'assegno sociale con decorrenza dall'01.08.2017, oltre accessori e spese di lite.

A fondamento della domanda ha riferito che l'Istituto convenuto ha illegittimamente respinto l'istanza già presentata in tal senso; ha sostenuto la sussistenza dei requisiti di legge (reddituale, anagrafico e di stato).

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Esaurita la fase istruttoria, svoltasi esclusivamente su base documentale, all'odierna udienza il Tribunale osserva che:



La domanda in questa sede proposta non appare fondata su motivi tali da consentirne l'accoglimento.

L'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost secondo cui "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"; si tratta di una prestazione che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo; si tratta, inoltre, di una prestazione a carattere sussidiario, che, cioè, presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi, requisito che deve essere inteso in senso rigoroso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23477 del 19/11/2010).

A norma dell'art. 3 comma 6 l. 335/1995, infatti, *"Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.*

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "fra gli elementi costitutivi del diritto a percepire l'assegno sociale, rientrano sicuramente l'età del richiedente e i limiti reddituali individuati dalla normativa secondaria. Pertanto, la parte che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto dovrà dare prova compiuta della sussistenza di tali requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione. La mancanza di tali requisiti, o comunque la mancata prova di essi, è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio" (cfr. Cass. 14035/02 e 11914/03); non solo i redditi certificati, ma anche il tenore di vita può determinare il diniego a percepire l'assegno sociale (Cass. 13577/13).



Nel caso in esame il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato il possesso del requisito reddituale.

La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo quale venga dichiarata dall'interessato ex ante.

La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene, invece, ex post sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti.

Nel testo normativo è altrettanto chiaro che, al contrario, la prospettiva di conseguire dei redditi impedisce il riconoscimento dell'assegno già in sede provvisoria ovvero, ove il loro ammontare sia inferiore a quello di quest'ultimo, lo consente solo per la differenza.

Un'interpretazione della norma rispettosa della sua ratio esige, indubbiamente, che l'indagine reddituale non si esaurisca nella verifica della mera titolarità di un credito astrattamente riconducibile ad uno dei redditi il cui possesso osta alla concessione dell'assegno sociale – negando, così, l'assegno a chi sia titolare di un credito per il solo fatto di esserlo - e che non si consideri ostativa alla provvidenza la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito quando ad essa non corrisponda, in realtà, alcuna concreta possibilità di attuazione.

La questione si pone nei casi in cui, ad esempio, il coniuge prima separato e poi divorziato, non abbia materialmente percepito l'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge del quale non sia stata accertata l'incapienza o la sottrazione al relativo obbligo stabilito in una pronuncia giudiziale.

Ed, infatti, a fronte del mero mancato adempimento spontaneo dell'obbligazione corrispondente al credito che ha ad oggetto il reddito incompatibile, deve osservarsi come l'ordinamento giuridico metta a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, così come la natura sussidiaria dell'assegno sociale impone di subordinarne l'erogazione al loro infruttuoso esperimento, configurando un vero e proprio onere di attivarli in capo a chi voglia far valere la mancata percezione del reddito corrispondente al credito insoddisfatto.

Un'interpretazione coerente con la ratio e con la natura assistenziale e sussidiaria dell'assegno impone, dunque, di non accontentarsi né della mera titolarità di un reddito per escludere il diritto ad esso, né della mera mancata percezione in concreto di tale reddito ove, in concreto, il relativo credito avesse delle possibilità di riscossione.

Applicando all'assegno di mantenimento quanto appena osservato su condizioni e limiti per riconoscere il diritto all'assegno sociale anche in caso di titolarità di un reddito incompatibile, deve ritenersi anche in tal caso che, da un lato, la mera titolarità del medesimo non è di per sé sufficiente ad escludere la provvidenza ma anche, dall'altro, che il mero mancato pagamento dell'assegno non è di per sé sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno, dovendosi, comunque, indagare sull'esistenza o meno di una concreta possibilità di riscossione dello stesso.

Quanto sopra sembra potersi desumere anche dalla sentenza della Suprema Corte n. 6570/2010, citata dal ricorrente, secondo la quale “il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”, ove l'affermazione è stata fatta con riferimento ad una vicenda concreta in cui l'assegno di mantenimento risultava non essere stato corrisposto “per ragioni “di accertata



incapienza del coniuge divorziato”, ovvero il giudice di merito aveva accertato, oltre alla mancata percezione dell'assegno, anche “la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione di tale reddito”.

Nel caso di specie, il ricorrente, a sostegno della propria tesi, ha invocato solamente il tenore letterale dell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 e il fatto che alcuna norma preveda quale condizione ostativa del beneficio il possesso di redditi potenziali, mentre l'Inps ha sottolineato come, poco prima di presentare la domanda di assegno sociale, costui si sia formalmente spogliato delle proprietà immobiliari di cui era titolare, effettuando, in data 24.03.2017, la donazione di due immobili alla figlia Baly Martina, per un valore dichiarato di complessivi € 90.000, rinunciando, pertanto, volontariamente alla percezione del controvalore che avrebbe ricavato se gli immobili fossero stati ceduti a titolo oneroso.

Questo giudice ritiene di aderire a tale ultima prospettazione non avendo il ricorrente provato lo stato di bisogno economico effettivo: il fatto che costui, poco prima della presentazione, in via amministrativa, della domanda di assegno sociale abbia trasferito, a titolo gratuito, le proprietà immobiliari di cui era titolare alla figlia, rinunciando, pertanto, al pagamento del relativo prezzo di vendita, indica, da un lato, la disponibilità di un reddito proprio quanto meno sufficiente a provvedere alle ordinarie esigenze di vita e, sotto altro aspetto, tale rinuncia comporta che lo stato di bisogno del ricorrente non fosse inevitabile.

Né rileva, in senso contrario, il fatto che uno dei due immobili sia da lui occupato in quanto titolare del diritto di abitazione, risultando, invece, l'altro, occupato dalla figlia Martina a titolo di abitazione principale, come si è detto a titolo gratuito.

Si ritiene, pertanto, che la rinuncia al prezzo della vendita costituisca palese indice di mancanza di stato di bisogno e non possa legittimare il diritto all'assegno sociale (cfr. anche Cass. 14210/13, che in tema di assegno sociale supera il mero calcolo dei redditi effettivamente percepiti dal richiedente, per introdurre la necessaria valutazione di tutti gli altri indicatori).

Se ne deve dedurre che non risulta dimostrato che il ricorrente si trovi attualmente nelle condizioni economiche di pretendere dall'Inps l'assegno sociale, beneficio strettamente personale e collegato ad un effettivo stato di bisogno, che non è, peraltro, proprio di chi si riconosca, per *facta concludentia*, economicamente indipendente trasferendo, a titolo gratuito, le proprietà immobiliari di cui era titolare.

E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

L'assoluta novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Baly Rosario con ricorso dell'08.06.2018 nei confronti dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale; compensa le spese processuali.

Così deciso in Torre Annunziata il 23.05.2019

Il Giudice del Lavoro



Dott.ssa Matilde Dell'Erario

